

AVVOCATO LUIGI PACCIONE
Via Quintino Sella civico 120 – 70122 BARI
Tel. 080 5245390 – 080 5230873
e-mail: avvocato@luigipaccione.com
pec: luigi.paccione@legalmail.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
- SEDE CENTRALE IN ROMA -
RICORSO PER L'EFFICIENZA DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE EX ART. 3 C. 2 D.LGS N. 198/2009

nell'interesse di:

- 1) GENERAZIONI FUTURE SpA Cooperativa** [C.F. – P.Iva: 15149541003], in persona del legale rappresentante p.t. Ugo Mattei, con sede sociale in 10152 Torino alla Via Cigna civ. 37,
- 2) MEDIA PLURALISTI EUROPEI SpA, “Società Benefit”** [C.F./P.Iva: 10768330960], in persona del legale rappresentante p.t. Claudio Messora, sedente per la carica in 20132 Milano alla Via Deruta civ. 20,
- 3) MATTEI Ugo** [C.F.: MTGUO61D22L219Z], nato a Torino il 22.04.1961, residente in 10131 Torino alla Via Martiri della Libertà civ. 28,
- 4) MESSORA Claudio** [Cod. Fisc.: MSSCLD68B20Z336D], nato in Egitto ad Alessandria d'Egitto il 20.02.1968, residente in 13895 Graglia [BI] alla Via Regione San Carlo civ. 5,

rappresentati e difesi, giusta procura speciale ai piedi del presente atto, dall'Avvocato Luigi Paccione [C.F.: PCC LGU 59L06 L220M – Fax 080/5751222], Foro di Bari, con studio in 70122 Bari alla Via Quintino Sella 120, elettivamente domiciliati all'indirizzo digitale PEC: luigi.paccione@legalmail.it risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici [RegIndE] gestito dal Ministero della Giustizia,

contro:

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY [Cod. Fisc.: 80230390587], in persona del Ministro p.t., rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma,

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. [P. Iva: 06382641006], in persona del legale rappresentante p.t., sedente per la carica in Roma al Viale Giuseppe Mazzini civ. 14.

SINTESI DELL'ATTO.

SEZIONE I - PREMESSA

[pagina 3]

SEZIONE II: FATTO.

[dalla pagina 3 sino alla pagina 4]

SEZIONE III. Dichiarazione *ex art. 3 c. 2 d.lgs n. 198/2009.*

[pagina 4]

SEZIONE IV: DIRITTO.

IV.a) Sulla legittimazione.

Le ricorrenti persone giuridiche sono vincolate per Statuto a perseguire la tutela dell'informazione riguardata quale bene comune sottratto ai condizionamenti e alle influenze dei poteri politici ed economici. Come tali esse vantano un interesse attuale e concreto alla corretta erogazione del servizio pubblico radiotelevisivo in linea con gli standard qualitativi di autonomia e indipendenza prescritti dalla normativa comunitaria, essendo entrambe portatrici di interesse diffuso nella specifica materia.

Le persone fisiche ricorrenti sono utenti RAI, come tali titolari di un interesse personale, concreto e attuale alla correzione delle disfunzioni strutturali nell'organizzazione relativa alla complessiva gestione autonoma e indipendente del servizio pubblico radiotelevisivo.

[dalla pagina 4 sino alla pagina 6]

IV.b) Motivo di ricorso.

Violazione e omessa applicazione del Regolamento dell'Unione Europea 2024/1083 del 11 aprile 2024 [Media Freedom Act] in relazione

all'articolo 63 commi dal 9 al 15 d.lgs 08.11.2021, n. 208, tenuto conto dell'art. 1 DPCM 28.04.2017 in G.U. 23.05.2017, n. 118.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la concessionaria RAI sono rimasti colpevolmente inerti a petto della diffida loro notificata dagli odierni ricorrenti per l'adozione degli atti amministrativi generali e statutari volti a garantire gli standard qualitativi di autonomia e indipendenza dei media prescritti dal Regolamento dell'Unione Europea 2024/1083 del 11.04.2024.

[dalla pagina 6 sino alla pagina 10]

SEZIONE V: CONCLUSIONI.

[dalla pagina 11 sino alla pagina 12]

* * *

SEZIONE I – PREMESSA.

I ricorrenti chiedono che l'On.le Tar Lazio accerti l'inerzia colpevole del Ministero delle Imprese e del Made in Italy [d'ora innanzi MIMIT] e della concessionaria RAI Radiotelevisione Italiana SpA [di seguito RAI] rispetto all'obbligo giuridico di adeguamento del servizio pubblico radiotelevisivo alle vincolanti norme dettate dal Regolamento dell'Unione Europea 2024/1083 del 11.04.2024 [*Media Freedom Act*, doc. all. n. 1] in tema di autonomia e indipendenza da poteri e influenze esterni.

* * *

SEZIONE II – FATTO.

Con atto stragiudiziale notificato il 29 ottobre 2025 [doc. all. n. 2] gli odierni ricorrenti, premessa l'entrata in vigore nel territorio della Repubblica italiana del *Media Freedom Act*, diffidavano il MIMIT e la concessionaria RAI ad assicurare senza ulteriore ritardo, e comunque entro e non oltre giorni novanta, la legale erogazione del servizio pubblico radiotelevisivo e per l'effetto:

<< [...] A) quanto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy: (i) ad adottare entro il perentorio termine di giorni 90 gli atti amministrativi generali obbligatori, non aventi contenuto normativo, volti ad adeguare l'erogazione del servizio pubblico radiotelevisivo agli obblighi imposti dal Regolamento UE sopra riportato che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE, Regolamento

vigente nel territorio della Repubblica italiana a far data dal 08.08.2025; (ii) a cessare immediatamente ogni condotta violativa degli standard qualitativi stabiliti dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea con il ripetuto Regolamento;

B) quanto alla Rai Radiotelevisione S.p.A.: (i) a modificare lo Statuto aziendale in materia di composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, onde renderlo conforme all'art. 5 del vincolante Regolamento unionale approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea; (ii) a cessare immediatamente ogni condotta violativa degli standard qualitativi stabiliti dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea con il ripetuto Regolamento, garantendo l'indipendenza dell'informazione quale bene comune, conformemente alla missione di servizio pubblico cui la RAI è per legge vincolata.>>.

* * *

SEZIONE III – DICHIARAZIONE EX ART. 3 C. 2 D.LGS N. 198/2009.

I ricorrenti dichiarano per il tramite del sottoscritto procuratore la persistenza totale della denunciata situazione d'illegalità.

Donde il presente ricorso volto ad ottenere dal Giudice amministrativo un provvedimento correttivo delle disfunzioni della pubblica amministrazione statale e della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel delicato settore dell'informazione libera e democratica [cfr. art. 21 Cost. in relazione all'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo].

* * *

SEZIONE IV – DIRITTO.

IV.a) Sulla legittimazione.

IV.a.a) L'articolo 1 comma 1 d.lgs n. 198/2009 individua i soggetti legittimati al ricorso per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni nei *titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori* che assumano di subire una <<[...] lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni,

definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché dalla mancata attuazione o violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e l'accessibilità delle persone con disabilità contenuti nelle carte dei servizi oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia>>.

La prevalente giurisprudenza afferma che quella prevista dal d.lgs. n. 198/2009 è un'azione “a legittimazione diffusa” [cfr. CdS, III, n. 1596/2025].

* * *

IV.a.b) Le società ricorrenti sono da tempo impegnate nella tutela dell’informazione bene comune sottratta ai condizionamenti e alle influenze dei poteri politici ed economici. Nello specifico:

- **GENERAZIONI FUTURE SpA Cooperativa**, ex Comitato Rodotà, è attiva sul territorio nazionale con circa duemila soci azionisti e ha come obiettivo sociale prioritario il riconoscimento dei beni comuni e della partecipazione come elemento imprescindibile della democrazia [cfr. Statuto, doc. all. n. 3]. In quest’ambito essa ha lanciato, con delibera dell’assemblea sociale 2024, la campagna prioritaria per l’informazione quale bene comune, ovvero per il bene comune informazione. Generazioni Future SpA Cooperativa è presente nella governance della Media Pluralisti Europei SpA, Società Benefit, quale garante della natura benefit e della natura di bene comune dell’informazione prodotta dai canali televisivi di quest’ultima.
- **MEDIA PLURALISTI EUROPEI SpA** è proprietaria della televisione Byoblu “La TV dei Cittadini”. Byoblu trasmette su tutto il territorio nazionale al canale 262 del digitale terrestre e si batte fin dalla sua fondazione per un’informazione bene comune, intendendosi per tale l’informazione libera da interferenze e pressioni da parte dei poteri politici e dei privati interessati a dare visioni parziali dei fenomeni sociali. La nascita di Media Pluralisti Europei è stata voluta per la creazione di una televisione nazionale bene comune, sulla

scia di quanto teorizzato nell'ambito del concetto di informazione come bene comune nell'interesse delle future generazioni [cfr. Statuto, doc. all. n. 4].

Le due società vantano un interesse attuale e concreto all'immediato ripristino della legalità nel servizio pubblico radiotelevisivo, essendo entrambe portatrici di interesse diffuso nella specifica materia dell'indipendenza dell'informazione. Tanto è provato dalla chiara connessione funzionale fra finalità statutarie delle due società *benefit* e l'oggetto del presente giudizio, volto ad assicurare il rispetto degli standard qualitativi di autonomia e indipendenza della concessionaria in Italia del servizio pubblico radiotelevisivo.

* * *

IV.a.c) Ugo Mattei e Claudio Messora agiscono nel presente giudizio anche in proprio quali utenti del servizio pubblico radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone RAI.

Come tali essi vantano un interesse concreto e attuale acché il servizio pubblico radiotelevisivo sia in linea con gli standard qualitativi di autonomia e indipendenza fissati dal Regolamento UE 2024/1083.

* * *

IV.b) Violazione e omessa applicazione del Regolamento dell'Unione Europea 2024/1083 del 11 aprile 2024 [Media Freedom Act] in relazione all'art. 21 Cost. e all'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, tenuto conto dell'obbligo di disapplicazione dell'articolo 63 d.lgs 08.11.2021, n. 208.

IV.b.a) In forza dell'articolo 1 DPCM 28.04.2017 la RAI è concessionaria esclusiva del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dal 30.09.2017.

A norma dell'art. 63 comma 15 d.lgs 08.11.2021, n. 208 [Testo unico dei servizi di media audiovisivi, d'ora innanzi per brevità TUSMA], il consiglio di amministrazione della RAI è composto da sette membri così individuati:

- due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a un solo candidato;

- due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, conformemente ai criteri e alle modalità di nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

In forza del medesimo art. 63 comma 14 <<*La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio medesimo nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni [...]*>>.

La giurisprudenza formatasi sulla detta disciplina ha sempre ritenuto che la nomina dei consiglieri di amministrazione RAI da parte delle Camere e del Governo integri atto di natura politica sottratto *ex lege* a procedure concorsuali trasparenti e come tale non sia sindicabile dal giudice comune [cfr. Tar Roma, I, 10.02.2025, n. 2952].

Tale opinabile linea interpretativa non è oggi più coltivabile a seguito dell'inserzione nell'ordinamento giuridico italiano della vincolante riforma comunitaria denominata *Media Freedom Act*, la quale traduce in norme precettive i principi programmatici di autonomia e indipendenza dettati dall'art. 21 Cost. della Repubblica italiana e dall'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

* * *

IV.b.b) A far data dal 08 agosto 2025 è in vigore nel territorio della Repubblica italiana il Regolamento dell'Unione Europea 2024/1083 del 11 aprile 2024 [*Media Freedom Act*] che istituisce un quadro comune per la libertà dei media nell'ambito del mercato interno.

L'art. 5 del Regolamento, titolato Garanzie per il funzionamento indipendente dei fornitori di media di servizio pubblico, prescrive quanto testualmente segue:

- <<1) Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di media in vigore di servizio pubblico siano indipendenti dal punto di vista editoriale e funzionale e forniscano in modo imparziale una pluralità di informazioni e opinioni al loro pubblico, conformemente alla loro missione di servizio pubblico definita a livello nazionale in linea con il protocollo n. 29.
- 2. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure per la nomina e il licenziamento del direttore o dei membri del consiglio di amministrazione dei fornitori di media di servizio pubblico siano finalizzate a garantire l'indipendenza dei fornitori di media di servizio pubblico.
- Il direttore o i membri del consiglio di amministrazione dei fornitori di media di servizio pubblico sono nominati in base a procedure trasparenti, aperte, efficaci e non discriminatorie e su criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori e proporzionati stabiliti in anticipo a livello nazionale. La durata del loro mandato è sufficiente a garantire l'effettiva indipendenza dei fornitori di media di servizio pubblico.
- Le decisioni in merito al licenziamento del direttore o dei membri del consiglio di amministrazione dei fornitori di media di servizio pubblico prima della fine del loro mandato sono debitamente giustificate, possono essere adottate solo in via eccezionale qualora essi non soddisfino più le condizioni richieste per l'esercizio delle loro funzioni conformemente a criteri stabiliti in anticipo a livello nazionale, sono preventivamente notificate alle persone interessate e prevedono la possibilità di un ricorso giurisdizionale.
- 3. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di finanziamento dei fornitori di media di servizio pubblico si basino su criteri trasparenti e oggettivi stabiliti in anticipo. Tali procedure di finanziamento garantiscono che i fornitori di media di servizio pubblico dispongano di risorse finanziarie adeguate, sostenibili e prevedibili corrispondenti

all'adempimento della loro missione di servizio pubblico e alla capacità di sviluppo nell'ambito di tale missione. Tali risorse finanziarie sono tali da salvaguardare l'indipendenza editoriale dei fornitori di media di servizio pubblico.

- 4. *Gli Stati membri designano una o più autorità o organismi indipendenti o istituiscono meccanismi liberi da influenze politiche da parte dei governi al fine di monitorare l'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3. I risultati di tale monitoraggio sono resi pubblici>> [enfasi aggiunta].*

* * *

IV.b.c) L'art. 63 TUSMA, riportato nel superiore Paragrafo **IV.b.a)**, è chiaramente incompatibile con le prescrizioni dettate dall'articolo 5 del Regolamento dell'Unione *sub IV.b.b)*, dato ch'esso:

- attribuisce alle Camere parlamentari il potere di designare, **con insindacabile atto politico**, quattro membri del consiglio di amministrazione;
- attribuisce al Governo il potere di designare, **con insindacabile atto politico**, due membri del consiglio di amministrazione;
- attribuisce alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il potere di rendere **giuridicamente efficace ed esecutiva**, con la maggioranza qualificata dei due terzi, la nomina del Presidente deliberata dal consiglio di amministrazione composto in stragrande maggioranza [sei su sette] da membri di nomina politica.

In quanto incompatibile con la normativa comunitaria, l'art. 63 TUSMA va disapplicato.

* * *

IV.b.d) Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la concessionaria RAI, rimanendo inerti a petto della diffida loro notificata dagli odierni ricorrenti, violano dunque l'obbligo giuridico di disapplicare la legge interna incompatibile con la superiore norma comunitaria che detta inderogabili standard qualitativi per l'autonomia e l'indipendenza del servizio pubblico radiotelevisivo.

Sull'obbligo di disapplicazione:

- La sentenza della Corte di giustizia 22 giugno 1989, causa 103/88, afferma che tutti gli organi dell'amministrazione sono tenuti ad applicare le disposizioni UE *self-executing*, disapplicando le norme nazionali ad esse non conformi.
- La sentenza della Corte costituzionale n. 389/1989 afferma che <<...*tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza o valore di legge) -tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi - sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con le norme stabilitate dagli artt. 52 e 59 del Trattato C.E.E. nell'interpretazione datane dalla Corte di giustizia europea*>>.
- La sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17/2021 ribadisce <<...che tutti i soggetti dell'ordinamento, compresi gli organi amministrativi, devono riconoscere come diritto legittimo e vincolante le norme comunitarie, non applicando le norme nazionali contrastanti. Opinare diversamente significherebbe autorizzare la P.A. all'adozione di atti amministrativi illegittimi per violazione del diritto dell'Unione, destinati ad essere annullati in sede giurisdizionale, con grave compromissione del principio di legalità, oltre che di elementari esigenze di certezza del diritto>>.

* * *

IV.b.e) L'entrata in vigore a far data dal 08.08.2025 del Regolamento UE 2024/1083 determina i seguenti indifferibili obblighi amministrativi:

- per il MIMIT l'obbligo di **disapplicare** l'art. 63 TUSMA, nelle parti incompatibili con il *Media Freedom Act*, e di approvare **senza ulteriore ritardo** gli atti amministrativi generali che consentano di dare effettività giuridica ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'art. 5 del ripetuto Regolamento UE;
- per la RAI l'obbligo di **disapplicare** l'art. 63 TUSMA, nelle parti incompatibili con il *Media Freedom Act*, e modificare **senza ulteriore ritardo** lo Statuto aziendale in materia di composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, onde rendere tali organi autonomi e indipendenti dal potere politico e da ogni altro potere.

* * *

SEZIONE V – CONCLUSIONI.

Si chiede che l’On.le Tar Lazio, Roma, in accoglimento del presente ricorso per l’efficienza sulla pubblica amministrazione e previa disapplicazione della legge statale incompatibile con il Regolamento UE 2024/1083 del 11 aprile 2024, Voglia accogliere le seguenti domande:

- 1) Accertare e dichiarare l’inadempimento del MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY**, in persona del Ministro p.t., del dovere giuridico di adottare gli atti amministrativi generali volti ad assicurare la legale erogazione del servizio pubblico radiotelevisivo in esecuzione degli inderogabili e non più differibili obblighi di autonomia e indipendenza della concessionaria RAI dai poteri politici ed economici, come da Regolamento dell’Unione Europea 2024/1083 del 11 aprile 2024 [*Media Freedom Act*].
- 2) Accertare e dichiarare l’inadempimento della concessionaria RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A.**, in persona del legale rappresentante p.t., del dovere giuridico di adottare gli atti statutari e regolamentari volti ad assicurare la legale erogazione del servizio pubblico radiotelevisivo in conformità con gli obblighi di autonomia e indipendenza dai poteri politici e economici imposti dal ridetto Regolamento comunitario.
- 3) ORDINARE al MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY**, in persona del Ministro p.t.,
 - di adottare entro prefissando congruo termine gli atti amministrativi generali obbligatori, non aventi contenuto normativo, volti a conformare l’erogazione del servizio pubblico radiotelevisivo agli standard qualitativi di autonomia e indipendenza da ogni potere esterno imposti dal Regolamento UE 2024/1083 del 11 aprile 2024;
 - di cessare senza ulteriore ritardo ogni condotta violativa degli standard qualitativi di autonomia e indipendenza delle fonti di informazione da poteri esterni stabiliti dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea con il ridotto Regolamento.

4) ORDINARE alla concessionaria **RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A.**, in persona del legale rappresentante p.t., (i) di modificare entro prefissando congruo termine lo Statuto aziendale in materia di composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, onde rendere tali organi autonomi e indipendenti da poteri esterni in conformità con l'art. 5 del vincolante ripetuto Regolamento comunitario approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea; (ii) di cessare senza ulteriore ritardo ogni condotta gestionale violativa degli standard qualitativi stabiliti dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea con il ripetuto Regolamento, garantendo l'autonomia e l'indipendenza dell'informazione quale bene comune, conformemente alla missione di servizio pubblico cui la concessionaria è per legge vincolata.

5) CONDANNARE MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY e RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A. al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio.

Milano-Torino-Roma, li 03 febbraio 2025

Luigi Paccione [Avvocato]

Saranno allegati al fascicolo di parte, in uno al ricorso con la prova delle eseguite notificazioni e alla domanda di fissazione d'udienza, i seguenti documenti:

- 1)** Atto stragiudiziale di diffida e di messa in mora.
- 2)** Regolamento dell'Unione dell'Unione europea 2024/1083 del 11.04.2024.
- 3)** Statuto GENERAZIONI FUTURE SpA Cooperativa.
- 4)** Statuto MEDIA PLURALISTI EUROPEI SpA.

Milano-Torino-Roma, li 03 febbraio 2025

Luigi Paccione [Avvocato]

* * *

Dichiarazione fiscale: Il sottoscritto procuratore e difensore dichiara che la presente causa soggiace al pagamento del contributo unificato come per legge.

Milano-Torino-Roma, li 03 febbraio 2025

Luigi Paccione [Avvocato]

* * *

Il sottoscritto dichiara che tutte le comunicazioni inerenti al presente ricorso

potranno essere trasmesse via fax al n. 080/5230873 ovvero per posta elettronica al seguente indirizzo: luigi.paccione@legalmail.it.

Milano-Torino-Roma, li 03 febbraio 2025

Luigi Paccione [Avvocato]